

Protocollo assegnato digitalmente tramite PEC

AI RESPONSABILE SUAPE
Ing. Brunella Gambelunghe
- SEDE -

OGGETTO: D.Lgs. 152/06- D.P.R. 59 13 marzo 2013 – **Impresa SM COOPER RANCH srl S.A. – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, dell'attività sita in Loc. Via del Paduletto n. 7 , nel comune di Assisi (PG).- (Rif. pratica Regione n. 224/2024/PIATT).**
Rilascio parere di competenza.

Vista la nota dalla Regione Umbria Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione unica ambientale, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento e richiesto il parere di competenza a codesta amministrazione comunale;

Considerato che con la medesima nota è stato richiesto al Comune di Assisi di proporre le proprie valutazioni in merito all'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 477;

Preso atto che nella documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della richiesta stessa, in particolare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 8 c. 5 , Legge 447/1995, con cui è stato dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del D.M. delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – PMI) che nell'impianto/insediamento vengono svolte esclusivamente le attività di coltivazione ortaggi, allevamento cavalli, maneggio che non producono emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e pertanto, che lo stabilimento/impianto è conforme sotto il profilo acustico con la sclassificazione dell'area in cui è inserito e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;

Rilevato che l' Art. 4 del D.P.R. 227/2011 rubricato " Semplificazione della documentazione di impatto Acustico" prevede al comma 2 che " Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 Del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

Ritenuto ammissibile quanto autocertificato dal gestore poiché previsto dai dettami normativi ai sensi dell' art. 8 L. 447/95 e dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011;

Per le motivazioni fin qui esposte, si rilascia il presente parere:

FAVOREVOLE

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Il Dirigente
Ing. Matteo Castigliengo
(Documento firmato digitalmente)